



## Il Direttore Generale

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n. 236 del 17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio sostiene, all’art.16, la “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n.240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

**VISTO** il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, pubblicato sulla GUE del 30 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua, tra gli altri, il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014 -2020;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (di seguito PON SPAO), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, a titolarità dell'ANPAL, e successivamente oggetto di riprogrammazione con Decisione della Commissione Europea C(2017)8928 del 18 dicembre 2017, Decisione della Commissione Europea C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, Decisione della Commissione Europea C(2019)4309 del 6 giugno 2019, Decisione della Commissione Europea C(2020)2384 del 14 aprile 2020 e Decisione della Commissione Europea C(2020)9323 del 15 dicembre 2020;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale Occupazione Giovani (2014IT05M9OP001) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 4969 dell'11/07/2014 a titolarità dell'ANPAL, riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C (2017) 8927 del 18 dicembre 2017, successivamente con Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018, con Decisione della Commissione Europea C(2020) 1844 del 18 marzo 2020 e con Decisione della Commissione Europea C(2020) 9116 del 10 dicembre 2020;

**VISTO** l'articolo 5 della Legge n. 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il "Regolamento di contabilità" dell'ANPAL adottato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con Deliberazione n. 11/2016;

**VISTO** il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 06 dicembre 2019 al n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola Nicastro è stata nominata Direttore Generale dell'ANPAL;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTO** il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 inerente al “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.”;

**VISTA** la Circolare n. 2 del 2.02.2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N).”, in quanto applicabile;

**VISTI** gli articoli 112, 125 comma 4 lettera e) e gli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario (UE) n. 1303/2013 che prevedono la liquidazione annuale dei conti;

**CONSIDERATO** che l'Ente Nazionale per il Microcredito ha già realizzato nel triennio 2016-2018 l'intervento “SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al fondo” - allegato A all'accordo di collaborazione del 14.09.2016 - approvato con D.D. n. 292 del 6.10.2016, finalizzato all'attuazione di azioni di promozione, consulenza, accompagnamento al Fondo SELFIEmployment, destinati ai giovani NEET mediante la Rete degli Sportelli informativi sul microcredito e l'autoimpiego;

**CONSIDERATO** che l'ENM è stato individuato per il periodo 2019/2020 quale soggetto attuatore dell'intervento “*Progetto integrato per l'autoimprenditorialità*”, finalizzato a proseguire l'attività di promozione delle politiche sull'autoimprenditorialità e di accompagnamento al Fondo SELFIEmployment sia per i NEET che per le donne ed i disoccupati, nell'ottica di un'attuazione sinergica del PON IOG e del PON SPAO;

**VISTO** il nuovo Accordo di finanziamento stipulato tra Invitalia e ANPAL, registrato agli Atti negoziali ANPAL con n. prot. 60 del 29.07.2020, con il quale è stato modificato l'Accordo iniziale dell'11.12.2015, in cui è stabilito, tra l'altro, di ampliare la platea dei destinatari a valere sul PON SPAO, prevedendo oltre ai giovani NEET (p.i. 8ii) anche donne inattive (p.i. 8iv) e disoccupati di lunga durata (p.i. 8i) e di aumentare la dotazione del Fondo SELFIEmployment per la quota di contributo PON SPAO;

**VISTA** la nota prot. 10658 del 06.11.2020, con la quale l'ANPAL per le considerazioni sopra esposte ha richiesto all'ENM di presentare una proposta progettuale per proseguire in proroga le attività del progetto “*Progetto integrato per l'autoimprenditorialità*”, per il biennio 2021/2022;

**VISTA** la proposta progettuale “*Progetto integrato per l'autoimprenditorialità*” 2021/2022, presentata dall'ENM in data 09.11.2020 con nota prot. n. 3175/091120;

**VISTO** l'Accordo di carattere generale per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune - ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 - stipulato in data 20.11.2020, acquisito al protocollo di questa Agenzia al numero 0000078 del 20.11.2020, tra l'ANPAL e l'Ente

Nazionale per il Microcredito per l'attuazione del suddetto progetto “*Progetto Integrato per l'autoimprenditorialità*” edizione 2021/2022, in allegato all'accordo di collaborazione, e che disciplina i rapporti tra le parti;

**VISTO** il DD n. 500 del 26.11.2020, con cui è stato approvato il citato Accordo, del 20.11.2020 e con il quale sono state altresì impegnate per l'attuazione del “*Progetto Integrato per l'autoimprenditorialità*” edizione 2021/2022 a favore dell'Ente Nazionale per il Microcredito risorse complessive pari a € 5.832.992,00 (cinquemilionioctocentotrentaduemilanovecentonovantadue/00), a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l'occupazione” (PON Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro SPAO), Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di investimento 8i;

**CONSIDERATO** che l'Ente Nazionale per il Microcredito ha trasmesso con nota prot. S 41/180121 del 18.01.2021 il piano esecutivo di progetto previsto dall'art. 2 del Decreto Direttoriale n. 500 del 26.11.2020;

**VISTA** la nuova proposta progettuale “*Progetto Integrato per l'autoimprenditorialità*” edizione 2021/2022, trasmessa dall'Ente Nazionale per il Microcredito con nota prot. S 96/300421 del 30.04.2021 che recepisce l'adozione del costo standard nell'ambito della rendicontazione dell'attività formativa prevista nella Linea di Attività 2;

**TENUTO CONTO** che le caratteristiche della Linea 2 della citata proposta progettuale, con particolare riferimento all'articolazione del Piano Finanziario dell'attività formativa, rendono applicabile l'utilizzo della rendicontazione a costi standard (Unità di Costi Standard – UCS), i cui valori predefiniti sono conformi a quelli previsti dal Regolamento delegato (UE) 2015/2195 allegato 6, tipologia delle operazioni n. 3 (UCS) e n. 8 (tasso forfettario), come modificato con il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 del 29 agosto 2017 che ne estende l'utilizzo anche alle operazioni nell'ambito del PON SPAO;

**VISTO** il DD n. 236 del 18.05.2021, con cui è stato approvato la citata progettuale “*Progetto Integrato per l'autoimprenditorialità*” edizione 2021/2022, e con il quale è stato altresì confermato l'impegno complessivo a favore dell'Ente Nazionale per il Microcredito risorse complessive pari a Euro 5.832.992,00 (cinquemilionioctocentotrentaduemilanovecentonovantadue/00), a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l'occupazione” (PON SPAO), Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di investimento 8i assunto con il DD n. 500 del 26.11.2020;

**VISTO** il nuovo piano esecutivo presentato dall'ENM in data 21.05.2021 con nota prot. n. S99/210521 che aggiorna quanto precedentemente trasmesso con riferimento alle attività progettuali e agli indicatori di output e di risultato, ripartiti per priorità di investimento, con la valorizzazione dei valori obiettivo da raggiungere attraverso le azioni del progetto;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'approvazione del suddetto piano esecutivo di progetto;

## ***DECRETA***

### **ARTICOLO 1 - Approvazione Piano Esecutivo**

E' approvato il Piano Esecutivo del progetto “Progetto integrato per l'autoimprenditorialità”, edizione 2021/2022 trasmesso dall'Ente Nazionale per il Microcredito con nota prot. n.

S99/210521 del 21.05.2021.

Il suddetto Piano Esecutivo costituisce parte integrante del presente decreto.

### **ARTICOLO 2 - Contributo**

Per l'esecuzione del progetto denominato “*Progetto Integrato per l'autoimprenditorialità*” edizione 2021/2022, sono stanziati risorse complessive pari a Euro 5.832.992,00 (cinquemilioniottocentotrentaduemilanovecentonovantadue/00), a valere sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l'occupazione” (PON SPAO), Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di investimento 8i.

### **ARTICOLO 3 - Programmazione e realizzazione delle attività**

Le attività dovranno essere realizzate entro il termine previsto per la scadenza del progetto e le relative spese dovranno essere rendicontate entro i 60 giorni successivi alla chiusura delle attività. L'ANPAL attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà se necessario i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunitari.

### **ARTICOLO 4 – Rimodulazioni delle attività**

L'Ente Nazionale per il Microcredito, in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione delle singole attività, motivata e documentata.

ANPAL si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini dell'approvazione della rimodulazione, fermo restando i termini stabiliti per la rendicontazione delle spese.

Tutte le rimodulazioni delle singole attività, devono essere espressamente autorizzate dall'ANPAL ad eccezione delle variazioni che non superino del 20% l'importo della macrovoce d'importo minore tra quelle in variazione o che intervengano all'interno della medesima macrovoce dell'attività.

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ANPAL su espressa richiesta dell'Ente Nazionale per il Microcredito pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

L'ANPAL può richiedere eventuali rimodulazioni progettuali per adeguare le attività alla concreta implementazione dello strumento finanziario *Selfemployment* e per meglio far aderire ogni intervento alle modifiche normative.

### **ARTICOLO 5 - Delega di attività**

In materia di affidamento di attività a enti terzi, l'Ente Nazionale per il Microcredito è tenuto ad osservare le norme comunitarie e nazionali e le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 relativo agli appalti pubblici e quanto specificatamente previsto dal “Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2014-2020”, dal DPR 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, nonché dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 11 del 07.04.2003, n. 2 del 02.02.2009 e n. 40. dello 07.12.2010,

attualmente in vigore fino a successivi aggiornamenti.

## **ARTICOLO 6 – Remunerazione dei costi**

Ai fini del riconoscimento dei costi si applicano le seguenti modalità di rendicontazione della spesa:

1. rendicontazione a costi reali per le spese relative al personale dedicato alla realizzazione del progetto;
2. rendicontazione attraverso il ricorso all'opzione di semplificazione di cui all'art. 14, par. 2 del Regolamento UE 1304/2013, con l'applicazione di un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili utilizzato per coprire i restanti costi ammissibili dell'operazione;
3. rendicontazione secondo unità di costi standard (UCS) per la linea 2 *Yes I Start Up Donne e Disoccupati di lunga durata*, come meglio dettagliato nella nuova proposta progettuale *“Progetto Integrato per l'autoimprenditorialità”* edizione 2021/2022 (Piano finanziario), trasmessa dall'Ente Nazionale per il Microcredito con nota prot. S 96/300421 del 30.04.2021. Le unità di costo standard utilizzate sono conformi a quelle previste dal Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 allegato 6, tipologia delle operazioni n. 3 (UCS) e n. 8 (tasso forfettario), come modificato con il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 del 29 agosto 2017 che ne estende l'utilizzo anche alle operazioni nell'ambito del PON SPAO.

## **ARTICOLO 7 – Rendicontazione ed erogazione del contributo**

L'ANPAL provvederà ad erogare il contributo di cui all'art. 2, con le modalità di seguito previste:

1. anticipazione di una quota pari al 40% del finanziamento complessivamente assegnato, erogata a richiesta dell'Ente Nazionale per il Microcredito. A tale richiesta dovrà essere allegata la comunicazione attestante l'intervenuto avvio delle attività progettuali;
2. successivi trasferimenti, previa presentazione delle domande di rimborso da parte dell'ENM, fino alla misura massima del 90% del contributo previsto (ai sensi dell'art. 130 del Regolamento (UE) 1303/2013), al netto della quota di anticipo già corrisposta e successivamente ai controlli on desk di cui all'art. 7. Per i pagamenti intermedi da effettuare nei confronti dell'Ente, con riferimento alle spese approvate, per ciascuna domanda di rimborso sarà trattenuta una quota parte pari al 40% al fine di consentire il rientro dell'anticipazione di cui al precedente punto 1.
3. erogazione del saldo a seguito della presentazione dell'ultima domanda di rimborso, dell'ultima relazione periodica delle attività, del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale), della relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, e sulla base della notifica di decisione definitiva.

Gli eventuali recuperi potranno essere effettuati in compensazione con le somme dovute, a titolo di anticipazione, rimborso o saldo.

In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo di cui ai punti 2) e 3), l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà presentare all'ANPAL, con cadenza trimestrale, domande di rimborso firmate digitalmente dal Legale Rappresentante, da caricare direttamente nella sezione dedicata

nel supporto informativo SIGMA<sub>SPA0</sub> e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 comma 4, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 del 31.10.2016 e dal Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG. Tutti i documenti dovranno essere inseriti dall'Ente Nazionale per il Microcredito nel supporto informatico SIGMA<sub>SPA0</sub> fornito dall'ANPAL.

Con cadenza trimestrale, l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività corredata, al termine del primo semestre, dal "budget ricalcolato" sulla base dell'effettiva capacità di spendere quanto inizialmente stimato sul progetto. Il "budget ricalcolato" dovrà essere articolato per linee di attività e voci di costo.

In particolare, alla relazione di attività di cui sopra dovranno essere allegati, in formato digitale, tutti i prodotti realizzati previsti dal progetto approvato, secondo le scadenze stabilite.

Tale documentazione dovrà essere inviata ad ANPAL entro i 40 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'ANPAL potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate all'Ente Nazionale per il Microcredito.

### **ARTICOLO 8 – Controlli di primo livello**

I rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo *on desk* delle domande di rimborso pervenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA<sub>SPA0</sub>, secondo quanto previsto dalla procedura 4 "Procedura per lo svolgimento delle verifiche di gestione" del Manuale delle Procedure del PON SPA0, adottato dall'Autorità di Gestione.

Successivamente alla verifica *on desk*, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate, sugli originali della documentazione giustificativa, delle verifiche in loco e ogni altro controllo previsto normativa comunitaria e nazionale applicabile sugli originali della documentazione giustificativa, prevista dalla metodologia a costi standard.

Qualora, a seguito dei suddetti controlli, la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, l'ANPAL invierà apposita richiesta in merito ad eventuali chiarimenti, integrazioni e/o documenti mancanti.

In ogni caso l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate.

### **ARTICOLO 9 – Chiusura delle attività**

Entro 60 giorni successivi alla chiusura del progetto, l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà presentare all'ANPAL, contestualmente all'ultima domanda di rimborso e all'ultima relazione periodica dell'attività, il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto Rendiconto generale di cui all'art.6, punto 3), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. Eventuale richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata all'ANPAL via pec entro i 15 giorni precedenti alla scadenza prevista. Tale richiesta

dovrà essere valutata ed espressamente autorizzata dall'AdG.

L'Amministrazione procederà, quindi, alla notifica di decisione definitiva e alla liquidazione del saldo, di cui all'art. 6 punto 3, se dovuto.

### **ARTICOLO 10 – Termini per la conservazione dei documenti**

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione Europea del 29.08.2017, nonché ogni altro documento relativo al progetto dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 al quale si rinvia integralmente ed esibiti in sede di verifica o di richiesta da parte delle autorità competenti.

### **ARTICOLO 11 - Contabilità separata**

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n.1303/2013, l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento.

### **ARTICOLO 12 - Irregolarità**

L'Ente Nazionale per il Microcredito si impegna a segnalare tempestivamente ad ANPAL eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi dell'art. 2, punto 36, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17.12.2013, l'Anpal procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali. ENM si impegna altresì a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendone informata ANPAL, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate e collaborare alla tutela degli interessi dell'ANPAL.

### **ARTICOLO 13 – Monitoraggio e valutazione**

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del Progetto, l'Ente Nazionale per il Microcredito dovrà fornire all'AdG:

- le informazioni, anche mediante l'utilizzo di SIGMA<sub>SPAO</sub>, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di progetto;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto di attuazione annuale e del Relazione di attuazione finale del PON;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

### **ARTICOLO 14 – Previsioni di spesa**

Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo

di disimpegno automatico di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 136, l'Ente Nazionale per il Microcredito si impegna ad inviare, a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il format fornito dall'ANPAL.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate all'ENM.

#### **ARTICOLO 15– Comunicazioni ufficiali di progetto**

L'Ente Nazionale per il Microcredito è tenuto a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare, l'ENM dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili dall'ANPAL.

Tutte le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere inviate all'ANPAL e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento, PON, Decreto di Finanziamento, Progetto/attività, annualità.

#### **ARTICOLO 16 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico**

L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico, elaborato dall'Ente Nazionale per il Microcredito nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati, dovrà essere autorizzato dall'ANPAL.

#### **ARTICOLO 17 – Divieto di cumulo**

L'Ente Nazionale per il Microcredito garantisce di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni relative al progetto e si impegna, altresì, a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

#### **ARTICOLO 18 – Rispetto dei principi orizzontali**

L'Ente Nazionale per il Microcredito si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e realizzazione delle attività di progetto. L'ENM è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'ENM si impegna, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona di svolgimento delle attività.

#### **ARTICOLO 19 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Si fa rinvio, altresì, all'Accordo stipulato tra ANPAL e ENM in data 20.11.2020.

ROMA, addì

Avv. Paola Nicastro  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)